

REGOLAMENTO AREA
SGAMBAMENTO PER CANI
“Campo del Marello”

Art. 1 - Oggetto e finalità

Ai sensi della Legge Regionale n. 59 del 20 ottobre 2009, l'Amministrazione Comunale, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalla normativa, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente. Il Comune, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle vigenti leggi, favorisce quindi la presenza nel proprio territorio degli animali, riconoscendo loro finalità affettive, educative e di utilità ed opera al fine di favorire la corretta convivenza tra gli esseri umani e quest'ultimi. Il Comune, in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce ai cittadini la libertà di esercitare le attività connesse all'accudimento e alla cura degli animali, quale mezzo per lo sviluppo della personalità e della socializzazione, e valorizza la tradizione animalista della città incoraggiando ogni intervento che attiene al rispetto ed alla difesa degli animali. In tal senso il presente Regolamento detta disposizioni per la corretta e razionale fruizione delle cosiddette “aree di sgambamento per cani”, al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti che ne usufruiscono e di garantire il benessere dei cani, come previsto dall'art. 20 della Legge Regionale 59/2009.

Le aree di sgambamento, disciplinate dal presente Regolamento, di proprietà comunale o comunque in uso a qualsiasi titolo all'Amministrazione Comunale, saranno individuate di volta in volta dall'Amministrazione Comunale e debitamente attrezzate ed indicheranno, con apposita cartellonistica, le norme comportamentali da tenere al loro interno.

Art. 2 - Definizioni

1. Area di sgambamento per cani: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura “Area di sgambamento per cani”, ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la vigilanza costante ed attiva dei loro possessori/accompagnatori e nel rispetto delle regole contemplate nel

presente regolamento.

2. Possessore/accompagnatore: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia il cane nell'area di sgambamento per cani e al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali.

Art. 3 - Ambito d'applicazione

Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente alle aree di sgambamento per cani e ai fruitori delle medesime.

Art. 4 -Individuazione dell'Area

Le aree di sgambamento, disciplinate dal presente Regolamento, di proprietà comunale o comunque in uso a qualsiasi titolo all'Amministrazione comunale, saranno individuate di volta in volta dall'Amministrazione Comunale, debitamente attrezzate come di seguito, ed indicheranno, con apposita cartellonistica, le norme comportamentali da tenere al proprio interno.

ART. 5 –Oneri e obblighi del Comune

Per rendere agibili le aree attrezzate per gli scopi del presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale si fa carico delle seguenti opere:

- 1) recinzione dell'area con impiego di paletti in metallo e rete metallica plastificata avente un'altezza di minimo 150 cm;
- 2) cancelletto pedonale in rete metallica plastificata di ingresso ad apertura libera, per consentire l'apertura/chiusura sia dall'interno che dall'esterno;
- 3) eventuale cancello carrabile in rete metallica plastificata per permettere l'accesso ai mezzi di servizio, dotato di serratura o catena con lucchetto;
- 4) fornitura e posa di cestini per la raccolta dei rifiuti;
- 5) presa d'acqua per l'abbeveraggio degli animali con fontanella a pulsante, se l'area dispone di allacciamento alla rete idrica;
- 6) eventuale distributore di sacchetti o altri strumenti per la raccolta delle deiezioni animali;
- 7) installazione di cartello sul cancello d'ingresso pedonale con la dicitura "Area sgambamento cani" e riportante gli estremi delle vigenti norme in materia e del presente regolamento.

In tutto o in parte gli obblighi del presente articolo potranno essere assunti da Associazioni di

volontariato tramite convenzione/accordi con il Comune, come di seguito indicato.

Art. 6 - Convenzioni/Accordi per la gestione dell'area

L'Amministrazione Comunale si rende disponibile a sottoscrivere convenzioni/accordi con Associazioni di Volontariato o privati cittadini per la manutenzione dell'area di sgambamento. In tal caso l'Amministrazione Comunale si impegna a fornire eventuale supporto ai privati cittadini o ai volontari delle Associazioni di Volontariato coinvolte nella gestione.

Art. 7 -Oneri obblighi e divieti per i fruitori

1. I possessori/accompagnatori possono accedere con il proprio cane all'interno dell'area di sgambamento per cani, purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo, soltanto qualora siano in grado di avere la piena, continua e assoluta padronanza sull'animale e dopo aver verificato che nell'area non ci siano cani incompatibili con altri soggetti. In ogni caso dovranno garantire la tutela dell'incolumità pubblica.
2. E' vietato ai possessori/accompagnatori di accedere con cani che abbiano precedentemente aggredito ovvero morsicato persone o animali o comunque qualora il cane si sia dimostrato aggressivo/pericoloso.
3. E' vietato l'accesso ai cani non identificati mediante microchip all'anagrafe canina o che non abbiano seguito le vaccinazioni prescritte dalla vigente normativa o che comunque non abbiano seguito la necessaria profilassi contro la rabbia.
4. I possessori/accompagnatori devono comunque essere muniti di guinzaglio e di idonea museruola e trattenere i loro animali ogni qualvolta se ne presenti la necessità o l'opportunità a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area.
5. Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area in parola è riservato esclusivamente ai possessori/accompagnatori e ai loro cani. Il cane non può entrare da solo.
6. Ciascun possessore/accompagnatore potrà portare all'interno dell'area di sgambamento per cani un solo cane per volta.
7. Su tutta l'area di sgambamento è vietato svolgere attività di addestramento cani (da caccia, da difesa, da guardia ecc.). Tale divieto potrà essere temporaneamente ed occasionalmente sospeso dall'Amministrazione comunale per consentire la concessione in uso dell'area ad Associazioni (es. Associazioni cinofile) per attività didattico/educative riguardanti comunque la cultura del

benessere animale, la promozione di attività terapeutiche tipo pettherapy o di attività di integrazione uomo-animale, tipo agility dog.

8. Coloro che entrano nell'area di sgambamento per cani devono richiudere immediatamente i cancelli, assicurandosi che sino ben serrati ed evitare sempre che durante il loro accesso i cani presenti possono scappare.

9. L'accesso contemporaneo all'area è consentito a un massimo di 6 cani. Qualora nell'area di sgambamento vi siano 6 utenti e all'esterno altri in attesa, la permanenza dei cani all'interno non deve superare i 30 minuti.

10. E' vietato l'accesso a cani femmina nel periodo del calore ovvero per i cani maschi particolarmente eccitabili.

11. E' vietato somministrare alimenti, del tipo cibo nella ciotola, ai cani all'interno dell'area. Parimenti è altresì vietato ai fruitori dell'area di introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo.

12. E' vietato l'uso di oggetti finalizzati a far giocare i cani, del tipo palle da riporto, frisbee e simili che possano creare fonte di eccitazione per i cani al punto di farli azzuffare. Sono vietati comportamenti che possano disturbare la quiete pubblica.

13. L'igiene dell'area è affidata prioritariamente all'educazione dei proprietari/conduuttori. A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai possessori/accompagnatori dei cani di:

- a) essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni solide;
- b) raccogliere immediatamente le eventuali deiezioni solide del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area;
- c) ricoprire le buche scavate dal proprio cane

In tutta l'area inoltre è proibito lasciare a terra qualsiasi tipo di rifiuto ed introdurre mezzi motorizzati o biciclette

Gli utilizzatori dell'area sono tenuti a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale della presenza sull'area stessa di eventuali manomissioni, guasti e/o pericoli.

Art. 7 -Apertura dell Area

L'area di sgambamento cani è aperta tutti i giorni. Ad ogni ingresso sarà affissa, chiara e ben visibile, apposita cartellonistica con la dicitura "Area sgambamento cani", riportante gli estremi delle vigenti norme in materia e del presente regolamento, le norme principali comportamentali da tenere al proprio

interno e l'indicazione che chiunque accede all'area:

1. Ha preso visione delle disposizioni e le regole di gestione stabilite nel presente Regolamento;
2. Accetta incondizionatamente le norme e le regole contenute nel presente Regolamento;
3. Risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dal proprio cane.

Art. 8 - Attività di vigilanza e sanzioni

La funzione di vigilanza circa il corretto utilizzo dell'area di sgambamento è svolta dal Corpo di Polizia Municipale.

Il personale dell'Area Sanità Pubblica Veterinaria dell'AUSL svolgerà tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.

Sono fatte salve le competenze le competenze stabilite dalle leggi e dai regolamenti per Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza, del Corpo Forestale dello Stato, della Regione, della Polizia Venatoria, dell'Arpat e del Ministero dell'Ambiente.

Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e del Capo I della Legge 689/1981, per le violazioni delle norme di cui al presente Regolamento, se non punite più severamente in base ad altre norme legislative o regolamentari, fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00. Le violazioni sono accertate in base alle disposizioni che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative comunali.

Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente Regolamento, qualora si configuri l'ipotesi di maltrattamento, sono applicabili le sanzioni previste dalla legge nazionale e regionale.

In caso di violazioni accertate con atto definitivo alle norme del presente Regolamento, il possessore/conducente potrà essere diffidato ad accedere con il cane all'area di sgambamento.

Art. 11 - Disposizioni finali

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi giorni 15 dalla sua pubblicazione all'Albo Comunale.